



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

**Verbale di deliberazione n. 85 del 27/10/2017 della Giunta Comunale.**

**Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere e costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. La Rosa Marco davanti al Giudice di Pace di Barrafranca.**

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 10,30 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Vetriolo	Giuseppe	Assessore	
Bevilacqua	Luana	Assessore	
Salvaggio	Alessandro		

Sono assenti i Signori:

Tambè	Andrea
-------	--------

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Giunta**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** Autorizzazione al Sindaco a resistere e costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. La Rosa Marco davanti al Giudice di Pace di Barrafranca.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Visto** l'atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Barrafranca con cui il sig. La Rosa Marco, nato a Enna il 02/06/1998 e residente a Barrafranca, in via Campania n. 91 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Ernesta Giuseppa Antonia Di Vita, sito in Piazza Regina Margherita n. 38, cita il Comune di Barrafranca, in persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca, all'udienza del 02/11/2017, per ivi sentire ed accogliere le conclusioni di cui all'unito atto;

**Ritenuto** opportuno costituirsi e resistere nell'anzidetto giudizio, al fine di tutelare le ragioni del Comune in ordine alla responsabilità dell'Amministrazione;

**Visto** l'art. 82 , 2° comma del codice di procedura civile che prevede la possibilità che il Giudice di Pace autorizzi la parte a stare in giudizio di persona, "in considerazione della natura ed entità della controversia";

**Preso atto** che l'udienza è stata fissata per il 02/11/2017, ore 9:00 e seguenti;


**Visto** il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000;

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere

.....  


Barrafranca, li 27-10-2017

### **IL CAPO DEL I SETTORE**

.....  


**Visto** l'art. 40 del vigente Statuto Comunale "Competenze del Sindaco";

**Preso atto** della votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Autorizzare il Sindaco a resistere e costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. La Rosa Marco davanti al Giudice di Pace di Barrafranca, nell'udienza fissata per il 02/11/2017;
2. Dare atto che, in caso di impedimento, il Sindaco, con proprio provvedimento, può delegare un suo rappresentante;
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Successivamente la G. C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Prof. Fabio Accardi

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to Sig. Giuseppe Vetriolo

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Anna Giunta

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

N. Prot. : 0009504  
Data Prot. : 12-09-2017 15:35:16  
Tipo Reg. : Entrata  
Cod. AOO : C.a676\_aoo  
Cod. Amm. : C.a676

**STUDIO LEGALE**

**AVV. ERNESTA GIUSEPPA ANTONIA DI VITA**

Piazza Regina Margherita n. 38 94012 Barrafranca (EN)  
tel. 0934464035 cell. 3394388776 Partita IVA 01203430861

PEC: [studiolegaledivita@pec.it](mailto:studiolegaledivita@pec.it)

TRIBUNALE DI ENNA  
UFFICIO U.N.E.P.

05 SET. 2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRAFRANCA

**ATTO DI CITAZIONE**

**PERVENUTO**

PER: il Signor LA ROSA MARCO, nato ad Enna il 02/06/1998, residente a Barrafranca, Via Campania n. 91, c.f. LRSMRC98H02C342U, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Vita Ernesta Giuseppa Antonia (codice fiscale DVTRST84T67F065T e PEC: [studiolegaledivita@pec.it](mailto:studiolegaledivita@pec.it)), giusta procura a margine del presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [studiolegaledivita@pec.it](mailto:studiolegaledivita@pec.it) e/o al seguente numero di fax 0934464035, entrambi già comunicati all'Ordine degli Avvocati di appartenenza ed elegge domicilio presso il suo studio in Barrafranca Piazza Regina Margherita n. 38.

**FATTO**

In data 07/10/2015, alle ore 18:15 circa, all'interno del centro abitato del Comune di Barrafranca, precisamente lungo la Via G. Vicari, il giovane La Rosa Marco, mentre si trovava alla guida del ciclomotore WT Motors targato X3MY3P, di proprietà del padre, ha subito un sinistro stradale la cui dinamica viene così descritta.

Il Signor La Rosa Marco percorreva la Via G. Vicari quando, improvvisamente, il ciclomotore, in corrispondenza di una buca, subiva un sobbalzo; risultando impossibile controllare il mezzo, il minore scivolava dal predetto ciclomotore, venendo a collidere bruscamente con la superficie stradale.

Nella specie, la responsabilità dell'accaduto è da ricondursi, senza alcun minimo dubbio, al cattivo stato di manutenzione della strada ed, in particolare, allo stato sconnesso del manto stradale.

Si evidenzia, altresì, che lo stato dissestato del manto stradale non era, in alcun modo, segnalato né la buca in questione risultava visibile dal mezzo condotto costituendo, pertanto, un'insidia imprevedibile ed inevitabile (vedasi foto allegate, doc. 2 e 12).

Delega l'Avv. Ernesta Giuseppa Antonia Di Vita per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, nei gradi successivi ed anche nel procedimento esecutivo, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio e nominare sostituti processuali.

Reso edotto ed informato dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003, del fatto che il trattamento dei miei dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale conferito al difensore, presto consenso al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari nonché alla permanenza degli stessi negli archivi informatici e/o cartacei dello studio legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Ernesta Giuseppa Antonia Di Vita, in Barrafranca, Piazza Regina Margherita n. 38.

*La Rosa Marco*

PER AUTENTICA

Barrafranca, 23.08.17

*Autentica*

Avv. Ernesta Giuseppa  
Antonina Di Vita

Immediatamente soccorso sul luogo dell'accaduto, il giovane La Rosa Marco veniva trasportato presso lo studio medico del Dottor Bevilacqua Salvatore, il quale certificava che il paziente era affetto da *"Trauma distorsivo piede sinistro"*, prescrivendo *"riposo, paracetamolo, ghiaccio e eparinoidi per via topica"*. Il medico consultato consigliava, altresì, di effettuare *"accertamenti radiografici se persistono dolori"* (doc. 4).

Ordunque, a causa della persistenza dei dolori, il giovane La Rosa Marco veniva trasportato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "M. Chiello" di Piazza Armerina, ove veniva sottoposto ad una serie di visite ed esami strumentali, a seguito dei quali veniva diagnosticato *"Trauma distorsivo piede sinistro"* con prognosi di giorni 20 (doc. 5). Inoltre, in seguito alla visita ortopedica effettuata presso l'Ospedale veniva accertato quanto segue: *"Trauma distorsivo tibio-tarsica sinistra; escoriazione regione dorso - laterale tibio-tarsica e piede sinistro"*. Veniva, altresì, effettuata una *"Medicazione e stecca gessata da portare per 20 giorni"* (doc. 5).

Con diffida datata 02/02/2016, Prot. n. 1338 del 05/02/2016, i Signori la Rosa Giuseppe e Bevilacqua Rosetta richiedevano al Comune di Barrafranca il risarcimento dei danni alla persona subiti dal figlio La Rosa Marco, allora minore (doc. 2), ma, ad oggi, non è intervenuto alcun ristoro.

## DIRITTO

### - *Responsabilità ex art. 2051 c.c. per omessa manutenzione della strada*

In punto di diritto sussiste, nel caso di specie, la grave responsabilità dell'Ente convenuto, proprietario della strada teatro del sinistro e, pertanto, deputato alla relativa custodia e manutenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., essendo gravemente venuto meno al suo dovere di vigilanza e controllo sulla strada stessa, non avendo apposto segnali di pericolo e non avendo adottato alcun'altra misura cautelare e/o manutentiva al fine di impedire che i pericoli e le insidie della strada potessero nuocere agli utenti, così come invero è successo.

Numerose sono le sentenze con le quali la Giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha condannato la P.A., quale proprietaria della pubblica strada, al risarcimento dei danni subiti dagli utenti a causa del cattivo stato di manutenzione della strada stessa, così statuendo: *"L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile e non tempestivamente*

*eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza*" (Cass. civ., sez. III 19-11-2009, n. 24419). Nello stesso senso vedasi Cass. civ., sez. III 20-02-2006, n. 3651; App. Napoli, Sez. I, 20/05/2008; 20/05/2004).

Vige, nel caso di specie, l'inversione dell'onere della prova nel senso che è l'Ente pubblico convenuto ovvero il concessionario – custode della strada pubblica a dover dimostrare, per esimersi da responsabilità per i danni subiti dall'utente della strada a causa della pericolosità della stessa, il c.d. "caso fortuito", consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni" o dal fatto "estraneo" alla sfera di custodia – ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo – bensì nella dimostrazione, in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova, di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (l'art. 14 cod. strada) nonché in base al principio generale del "*neminem laedere*", di modo che, pertanto, il sinistro appaia verificatosi per un fatto non ascrivibile a sua colpa. In altri termini, l'Ente deputato alla gestione della strada è tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (vedasi Cass. civ., sez. III 20-02-2006, n. 3651; ordinanza 09/10/2008 n. 24881 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. III).

**- Responsabilità ex art. 2043 c.c.**

In subordine, si rileva che, nel caso di specie, sussiste anche la responsabilità del Comune di Barrafranca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. atteso lo stato insidioso della buca che ha determinato la caduta del ciclomotore.

Si rappresenta, in proposito, che, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si verificò il sinistro, la buca non era affatto visibile ed evitabile atteso che, da una parte, era quasi buio e la strada era poco illuminata e, dall'altra, essendovi alcune automobili in sosta, la presenza della buca era in parte occultata.

**QUANTIFICAZIONE DEI DANNI**

In ordine ai danni alla persona subiti dal giovane La Rosa Marco, si rappresenta che, a seguito del sinistro *de quo*, il danneggiato lamentava forti dolori. Lo stesso, pertanto, lo si ribadisce, veniva trasportato presso lo studio medico del Dottor Bevilacqua Salvatore, il quale certificava che il paziente era affetto da "*Trauma distorsivo piede sinistro*", prescrivendo "*riposo, paracetamolo, ghiaccio e eparinoidi per via topica*". Il medico consultato consigliava, altresì, di effettuare "*accertamenti radiografici se persistono dolori*" (doc. 4).

Successivamente, a causa della persistenza dei dolori, il giovane La Rosa Marco veniva trasportato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "M. Chiello" di Piazza Armerina, ove veniva sottoposto ad una serie di visite ed esami strumentali, a seguito dei quali veniva diagnosticato *"Trauma distorsivo piede sinistro"* con prognosi di giorni 20 (doc. 5). Inoltre, in seguito alla visita ortopedica effettuata presso l'Ospedale veniva accertato quanto segue: *"Trauma distorsivo tibio-tarsica sinistra; escoriazione regione dorso - laterale tibio-tarsica e piede sinistro"*. Veniva, altresì, effettuata una *"Medicazione e stecca gessata da portare per 20 giorni"* (doc. 5).

Successivamente, l'attore si è sottoposto ad altri esami e visite mediche ed, infine, a visita medico legale, con la quale è stata posta la seguente diagnosi *"Trauma distorsivo alla caviglia sinistra; Distorsione della tibiotarsica sinistra con artralgia residua; Limitazioni dei movimenti di pronazione e supinazione del piede sinistro; Limitazione dei movimenti dell'articolazione tibiotarsica; Limitazione di 1/3 dei movimenti di abduzione ed intrarotazione; Presenza di cicatrice ed edema perimalleolare"* (doc. 3).

Dette lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30, nonché una inabilità temporanea parziale di altri giorni 30 (doc. 3).

Si rappresenta, infine, che a causa del sinistro *de quo*, è residuo *"un danno biologico permanente in senso medico legale che può essere fissato nella misura non inferiore al 4%"* (doc. 3).

Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente e da inabilità temporanea totale e parziale, l'Adito Giudice dovrà fare riferimento ai valori adottati dal Tribunale di Milano, valori che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto equi ed idonei a garantire la parità di trattamento e che, pertanto, ha statuito debbano trovare applicazione in tutti casi di lesioni micro permanenti derivate da sinistri non riguardanti la RCA, come nel caso di specie.

Spetta, inoltre, all'attore il risarcimento del danno morale ed esistenziale relativamente alle sofferenze psicologiche, ai disagi patiti nel periodo di inabilità temporanea ed alle inevitabili ripercussioni sullo stile e sulle abitudini di vita, il cui ammontare, sotto forma di personalizzazione del danno non patrimoniale, potrà essere determinato equitativamente dal Giudice, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2059 e 1226 c.c.

Spetta, infine, all'attore il rimborso delle spese medico - sanitarie sostenute e documentate in atti.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, nell'interesse del proprio rappresentato

## **CITA**

Il Comune di Barrafranca, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, codice fiscale 80003210863, a comparire dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca, sito in Barrafranca, Viale Signore Ritrovato, per l'udienza del 02.11.2017 ore 9,00 e ss., con l'invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge e con l'espresso avvertimento che, in mancanza di costituzione, si procederà in Sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

## **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace – accertata la responsabilità del Comune di Barrafranca, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella verifica del sinistro *de quo* quale Ente proprietario della Via G. Vicari, deputato alla custodia, gestione e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. e/o secondo la qualificazione giuridica che l'Adito Giudice Vorrà adottare – condannare l'Ente pubblico convenuto, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al risarcimento in favore dell'attore dei danni alla persona subiti nonché al rimborso delle spese mediche sostenute.

Il tutto nella misura di Euro 5.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria secondo Indici I.S.T.A.T. e gli interessi legali il cui tasso andrà determinato ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro (07/10/2015) al soddisfo, comunque entro i limiti di competenza per valore dell'Adito Ufficio.

Con vittoria di spese e compensi di causa e con sentenza provvisoriamente esecutiva.

In via istruttoria si chiede sin d'ora la nomina di un CTU medico legale al fine di accertare e quantificare i danni alla persona subiti dal Signor La Rosa Marco, come sopra descritti.

Con riserva di ulteriori richieste istruttorie e produzioni documentali.

## **SI PRODUCONO:**

- 1) originale atto di citazione;
- 2) diffida datata 02/02/2016, Prot. n. 1338 del 05/02/2016 con allegata foto ritraente lo stato dei luoghi;
- 3) relazione medico legale;
- 4) certificato medico del 07/10/2015 a firma del Dott. S. Bevilacqua;
- 5) verbale di Pronto Soccorso;
- 6) referto radiografico del 09.10.2015;
- 7) consulenza ortopedica del 9.10.2015 Presidio Ospedaliero M. Chiello di Piazza Armerina;



8) referto di pronto soccorso all'autorità giudiziaria;

9) certificato medico del 29.10.2015;

10) certificato medico del 14.03.2016 Presidio Ospedaliero M. Chiello di Piazza Armerina;

11) fattura n. 13 del 06.04.2016

Il sottoscritto difensore, ai fini del versamento del contributo unificato, dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad Euro 5.000,00

BARRAFRANCA, 23.08.2017

Avv. Ernesta Giuseppa Antonia Di Vita



#### RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Di Vita Ernesta G. A., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Enna,

#### CERTIFICO

di aver notificato copia autentica del superiore atto a:

- Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, avente sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, mediante raccomandata ar .....

07/09/2012

ARIO  
CIA



UFFICIO U.N.E.P.  
GIUSEPPA ANTONIA DI VITA